



Decreto sicurezza Conversione in legge

FAI INFORMA 139/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2025 è stata pubblicata la legge 9 Giugno 2025, n. 80 di conversione del [decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48](#), recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”* (c.d. Decreto Sicurezza).

Durante la conversione in legge non sono state inserite modifiche, per cui si conferma la novità prevista all’art. 14 del provvedimento, relativamente alla trasformazione in reato (da illecito amministrativo) della fattispecie del blocco alla circolazione su strada ordinaria o ferrata, ottenuto frapponendo il proprio corpo. Infatti, il comportamento illecito (che ora rileva anche su strada ferrata e non solo su quella ordinaria), che in precedenza dava luogo ad una sanzione di tipo amministrativo (da 1.000 € a 4.000 €, da applicare anche ai promotori e agli organizzatori), con la modifica introdotta dal d.l Sicurezza diventa un reato perseguito con la reclusione fino ad un mese o la multa fino a 300 €. Se il blocco viene realizzato con più persone, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Altra novità prevista dal decreto riguarda l’inasprimento delle sanzioni previste [dall’articolo 192 Codice della Strada](#) per i casi di inosservanza dell’obbligo di fermarsi disposto dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.

In particolare, nei casi di mancata esibizione della documentazione richiesta (art. 192, comma 2), di mancato rispetto dell’ordine di non proseguire la marcia o di altra prescrizione a seguito di ispezione dei veicoli (art. 192, comma 3) e di mancato rispetto delle prescrizioni del personale militare per la circolazione di convogli militari (art. 192, comma 5), vengono aumentate le sanzioni amministrative prevedendo il pagamento di una somma da 100 a 400 euro e, attraverso una modifica all’art. 126 *bis* del C.d.S., la decurtazione di 3 punti della patente.

Nel caso di inosservanza dell'invito a fermarsi, *ex art. 192, comma 1, Codice della Strada*, è disposta, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 600 e la decurtazione di 5 punti della patente. Inoltre, in caso di recidiva della violazione nel biennio, si prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, nonché la decurtazione di 10 punti della patente.

Infine, per l'inosservanza dei posti di blocco, *ex art. 192, comma 4 Codice della Strada*, si prevede, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000, con la decurtazione di 10 punti della patente. In questa ipotesi, si stabilisce che all'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno.

Per chi fosse interessato ad approfondire le altre disposizioni del decreto sicurezza, si rimanda alla lettura del commento Confcommercio disponibile in allegato.